

Regolamento di utilizzo dell'impianto e codice comportamentali e di condotta dei tifosi

Art. 1 (Principi Generali e definizioni)

Premessa Ai fini del presente regolamento:

- per "stadio" si intende l'intera struttura, "Stadio Marco Tomaselli – Contrada Pian del Lago", incluse le aree di pertinenza e di servizio, occupate o utilizzate dal club;
- per "club" si intende la società SSD NISSA FC S.R.L.
- per "evento" si intende ogni manifestazione ufficiale organizzata dal club, che ha luogo nello stadio.
- per "gara" si intende ogni manifestazione calcistica disputata dalla SSD NISSA FC nello Stadio.
- per "stagione sportiva" si intende l'arco temporale intercorrente dal 1 AGOSTO di ogni anno sino al 31 MAGGIO dell'anno successivo.
- Per "spettatore" si intende ogni persona in possesso di qualsivoglia titolo valido per l'accesso alla Gara.
- per "sanzione" si intende la misura applicabile da SSD NISSA FC nei confronti dello Spettatore a seguito dell'accertata violazione del presente Codice.
- per "condotta rilevante" si intende il comportamento posto in essere in violazione del presente Codice e dal cui accertamento consegue la possibilità per la SSD NISSA FC di applicare una Sanzione.
- per "commissione esaminatrice" si intende l'organo collegiale nominato e deputato all'accertamento della Condotta Rilevante e all'irrogazione della Sanzione nei confronti dello Spettatore.
- per "decisione" si intende il provvedimento adottato dalla Commissione Esaminatrice, all'esito della procedura di cui all'art. 9 e completo dei requisiti di cui all'art. 10 del presente Codice.

Art. 2 (modalità accesso allo stadio e controlli sicurezza).

2.1 - L'accesso e la permanenza nello stadio in occasione dell'evento comporta l'accettazione del presente regolamento. Il rispetto del presente Regolamento e delle normative emanate dalle Leghe Professionisti e Dilettanti, dal Club e dall'Autorità di Pubblica Sicurezza è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza dello spettatore nello stadio. L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore e l'applicazione da parte dell'autorità di P.S. delle disposizioni e delle

sanzioni previste dalla normativa vigente, tra cui, se ammissibile, anche l'applicazione del

Divieto di Accesso ai luoghi in cui si Svolgono manifestazioni Sportive (c.d. DASPO - art. 1-septies D.L. 28/2003 convertito con L. 88/2003);

2.2 - L'accesso e la permanenza nello stadio sono consentiti solo ai possessori di idoneo titolo di accesso, rilasciato esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati dal club. Il titolo d'accesso è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previsti dal club e dalla normativa di legge in materia. Il Titolo, inoltre, dovrà essere conservato per tutta la durata dell'evento e fino all'uscita dello stadio e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto.

2.3 - Per l'accesso all'impianto, a discrezione della SSD NISSA FC potrà essere richiesto altresì il possesso di un documento di identità valido o, in caso di minori di anni 15, di un documento di autocertificazione conforme a quanto stabilito dalla norma da esibire a richiesta del personale preposto, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso. (L 4 marzo 2007n.41 art. 1).

2.4 - L'accesso non è in alcun modo consentito a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva, secondo il disposto dell'Articolo 9 del Decreto 8-2-2007, coordinato con legge 4-4-2007.

2.5 - L'ingresso allo stadio deve avvenire attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso anche mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature. (D.M. 18 marzo 1996 e successive modifiche).

2.6 - Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare esclusivamente il posto specificato sul titolo di accesso e pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna e non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, non potrà spostarsi in altro settore dello stadio diverso da quello indicato sul biglietto, salvo i casi espressamente autorizzati dal club o dall'Autorità di P.S., e l'obbligo di conservare il titolo di accesso fino all'uscita dallo stadio.

2.7 - Nello stadio sono chiaramente indicati, con apposite segnalazioni, l'ubicazione dei settori e dei posti nonché i percorsi per accedervi. Ogni settore è provvisto di propri ingressi e l'accesso agli stessi è consentito solo tramite questi.

2.8 - L'Autorità di P.S. e/o di vigilanza privata abilitata presente allo stadio avrà il diritto di effettuare controlli sia personali che all'interno di borse e/o contenitori al seguito dello spettatore, finalizzati ad impedire l'introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza. Lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli stewards ed a mezzo di metal detector, a controlli anche sulla persona (pat-down) finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward. Con l'acquisto del titolo di accesso lo spettatore riconosce alla società sportiva e ai suoi incaricati il diritto di far effettuare i controlli sulla persona e/o sulle borse, involucri o altri oggetti portati al seguito.

Art. 3 (Divieti)

All'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna è vietato:

- Esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
- Manifestare con cori, striscioni o capi d'abbigliamento, espressioni di discriminazione razziale, ideologica, religiosa, etnica o di incitamento alla violenza o di intolleranza di qualsiasi genere o offensive.
- Ogni comportamento che possa concretizzare fattispecie penali in genere ed in particolare quelli di cui i reati indicati nell'art. 6 comma I della legge 13 dicembre 1989 n°401, e successive modificazioni, con particolare riguardo ad ogni attività di travisamento, ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all'incitazione alla violenza nel corso di manifestazioni sportive ufficiali organizzate dalla F.I.G.C., nonché al lancio di materiale pericoloso; si rammenta in questa che costituisce anche reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l'utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamiento di separatori e l'invasione di campo.
- Senza giustificato motivo sostare in piedi sui posti a sedere, sostare in prossimità di passaggi, vie di accesso, di esodo e di uscita, uscite e ingressi, le scale ed ogni altra via di fuga ed arrampicarsi sulle strutture (art 1 quinquies L 88 24 aprile 2003);
- Arrampicarsi e scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio (L 401/89 art. 6 bis comma 2);
- Esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta (Determina 14/07 osservatorio Nazionale Manifestazioni sportive);
- Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
- Introdurre o detenere veleni, sostanze nocive o vietate dalla legge, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
- Introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5° C, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore;
- Porre in vendita bevande in contenitori di vetro, plastica e lattine. È consentita la

commercializzazione di bevande solo previa miscita in bicchieri di plastica leggera o di carta. È fatto divieto, inoltre, di introdurre allo stadio bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che siano versate in bicchieri di plastica leggera o di carta;

- Introdurre o detenere armi di qualsiasi tipo, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti nell'impianto;

xii) Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;

- Introdurre nello stadio striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato dal club e/o in violazione delle modalità di introduzione ed esposizione dallo stesso indicate. Nel limite stabilito dalle società sportiva, sarà possibile introdurre tamburo ad una sola battuta e/o megafono ed esporre striscioni coreografici e/o contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, inoltrando, apposita istanza alla società che organizza l'incontro. Il parere del GOS sarà decisivo per l'accettazione o meno; La SSD NISSA FC informa che per posizionare uno striscione, accedere con tamburo ad una sola battuta e/o megafono o per realizzare una coreografia allo Stadio

Marco Tomaselli è necessario essere in possesso di un'autorizzazione della SSD NISSA FC. Tale autorizzazione può essere scaricata sul sito www.nissafc.it, entro sette (7) giorni lavorativi antecedenti l'evento. La richiesta deve essere corredata con i dati dell'utilizzatore e copia del documento. Quanto introdotto, previa autorizzazione, non potrà comunque essere esposto in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovrà essere rimosso al termine della manifestazione dal soggetto che lo ha posizionato;

- Organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della società sportiva;

- Introdurre o esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all'odio razziale, etnico o religioso o di incitamento alla violenza o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara;

- Accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostastupefacenti o psicotrope;

- Introdurre e/o detenere nello stadio ogni oggetto che possa essere usato come arma e/o essere pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica e comunque, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti oggetti: veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, coltelli,

materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala, armi, oggetti pericolosi, luci laser, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, caschi da motociclista, ombrelli appuntiti e non pieghevoli, accendini e passeggini; (legge 401/89 e succ. modif.), nonché accedere con animali di qualsiasi taglia;

- Introdurre attrezzature professionali in grado di registrare e trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video e audio-video, informazioni o dati inerenti all'evento nello stadio. Il copyright per trasmissioni o registrazioni non autorizzate è dovuto, secondo le norme di legge, al club. È inoltre vietato introdurre droni ed attrezzature per le riprese aeree non autorizzate; Si segnala, infine, che l'impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all'interno che all'esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.M. 06/06/2005.

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge.

Art. 11 (Annullamento-spostamento dell'evento)

- Data e ora dell'evento potranno essere modificate per disposizione dell'Autorità di P.S. o delle autorità sportive senza che ciò possa determinare alcuna responsabilità a carico del club.

- In caso di evento posposto o annullato, l'eventuale rimborso avverrà secondo le disposizioni in materia e con le modalità comunicate successivamente dal club, senza alcuna responsabilità per quest'ultimo. Il rimborso o la sostituzione del biglietto potranno aver luogo solo a fronte di presentazione dello stesso.

Arti. 4 (Interdizione all'accesso e/o espulsione dallo Stadio e/o denuncia)

Il 4 agosto 2017, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Professionisti serie A (L.N.P.A.), la Lega Nazionale professionisti serie B (L.N.P.B.), la Lega italiana calcio Professionistico (Lega Pro), la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), la Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.), la Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.) e la Associazione Italiana Arbitri (Associazione Italiana Arbitri) hanno firmato, insieme al Ministero dell'Interno, al Ministero per lo Sport e al C.O.N.I., un Protocollo d'Intesa che ha il dichiarato intento di "realizzare un rinnovato modello di gestione degli eventi calcistici" al fine di tutelare e promuovere la "dimensione sociale del calcio"; ▪ uno degli strumenti previsti dal Protocollo per il raggiungimento di tali obiettivi è la responsabilizzazione delle società professionistiche in materia di politiche di biglietteria, da attuarsi anche attraverso l'introduzione del c.d. "sistema del gradimento"; ▪ il "sistema di gradimento" rappresenta uno strumento messo a disposizione delle società professionistiche per escludere dagli stadi, per un periodo adeguato, i soggetti che non sanno mantenere un comportamento conforme al "codice di condotta e regolamentazione" adottato dalle società sportive; ▪ attraverso il "sistema di gradimento" le società professionistiche si fanno parte attiva per garantire a tutti coloro che desiderano recarsi allo stadio un ambiente accogliente e sicuro; ▪ ai sensi dell'art. 12, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., l'attuazione del "sistema di gradimento" comporta per la SSD NISSA FC

l'obbligo di adottare il presente "Codice di Condotta e Regolamentazione", in forza del quale il club è titolare del diritto di inibire l'accesso – alle manifestazioni calcistiche svolte nella struttura occupata e/o utilizzata dalla SSD NISSA FC per le proprie gare casalinghe – delle persone che pongano in essere condotte in violazione del "Regolamento d'uso dello Stadio" e del presente "Codice di Condotta e Regolamentazione".

Lo Spettatore, in quanto possessore di qualsiasi tipo di titolo valido per entrare allo Stadio, accetta che LA SSD NISSA FC, seguendo il presente Codice, svolga attività di verifica e controllo nei suoi confronti al fine di prevenire e punire le Condotte Rilevanti elencate nel presente Codice. Lo Spettatore acconsente che LA SSD NISSA FC, con l'obiettivo di individuare i responsabili di una Condotta Rilevante, cerchi ogni elemento utile per ricostruire l'evento. La SSD NISSA FC può quindi utilizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, immagini del sistema di videosorveglianza, rapporti del personale di sicurezza dello Stadio, testimonianze, materiale online e/o sui social media, atti giudiziari eventuali e ogni altra informazione utile per una ricostruzione obiettiva dell'evento.

Art. 5 (Le Sanzioni)

Le Misure Disciplinari applicabili, secondo il presente Codice, nei confronti dello Spettatore responsabile di una Condotta Rilevante sono le seguenti:

- 1) "Allontanamento": rappresenta l'accompagnamento dello Spettatore responsabile di una Condotta rilevante fuori dall'area dello Stadio. L'allontanamento è effettuato quando lo Spettatore viene colto in flagranza di Condotta Rilevante e può essere attuato dalle forze dell'ordine e/o dagli steward, previa identificazione dello Spettatore responsabile.
- 2) "Avvertimento": consiste in un avviso scritto rivolto allo Spettatore responsabile di una Condotta rilevante, invitandolo a non ripetere in futuro comportamenti simili. L'Avvertimento è deliberato da SSD NISSA FC attraverso la Commissione di Valutazione, dopo la procedura di cui all'art. 11 di questo Codice. Nel caso in cui uno Spettatore riceva un terzo Avvertimento, sarà automaticamente soggetto a una sospensione del Gradimento per 1 (una) Partita.
- 3) "Sospensione del Gradimento": comporta l'impedimento di accedere allo Stadio per un periodo che va da un minimo di 1 (una) Partita a un massimo di 3 (tre) Stagioni Sportive. La Sospensione del Gradimento è decisa da SSD NISSA FC tramite la Commissione di Valutazione, dopo la procedura di cui all'art. 11 di questo Codice. La Sospensione del Gradimento include il divieto per lo Spettatore sanzionato di ottenere un nuovo titolo di accesso allo Stadio e/o di utilizzare l'abbonamento (senza diritto a rimborso). Durante la sospensione del Gradimento, qualsiasi vantaggio derivante da programmi di fedeltà sarà sospeso.
- 4) "Revoca del Gradimento": comporta l'impedimento di accedere allo Stadio per un periodo che va da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) Stagioni Sportive. La Revoca del Gradimento è decisa da SSD NISSA FC tramite la Commissione di Valutazione, dopo la procedura di cui all'art. 11 di questo Codice. La revoca del Gradimento include il divieto per lo Spettatore sanzionato di ottenere un nuovo titolo di accesso allo Stadio e/o di utilizzare l'abbonamento (senza diritto a rimborso). Durante la Revoca del Gradimento, qualsiasi vantaggio derivante da programmi di fedeltà sarà sospeso.

Art. 6 (Comportamenti contrari al presente codice e parametri di valutazione).

Al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti, in linea con le prassi nazionali ed internazionali, gli steward svolgono attività di controllo sui presenti. Questo può includere un "controllo sommario" delle borse, degli

oggetti personali e delle persone, utilizzando la tecnica della perquisizione (art. 1, comma 3, lettera a DM 28 luglio 2011). Inoltre, in base all'art. 6, lettera g, del Decreto 8 agosto 2007 (Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi), in caso di violazione delle norme di accesso e permanenza nello Stadio o del regolamento d'uso, gli steward:

1) Richiamano il trasgressore al rispetto delle norme o divieti, negando l'accesso o chiedendo al trasgressore di lasciare lo Stadio.

2) In caso di mancata adesione al divieto di accesso o allontanamento o altre violazioni soggette solo a sanzioni amministrative pecuniarie, richiedono al trasgressore di mostrare il titolo di accesso e un

documento d'identità valido. 3) Informano la Commissione di Valutazione dei fatti segnalati, includendo i dettagli dell'infrazione e l'identità del trasgressore. Nei limiti fissati dal presente Codice, la Commissione Esaminatrice commisura l'applicazione delle Sanzioni in modo proporzionale alla gravità della Condotta Rilevante posta in essere dallo Spettatore, desunta dai seguenti parametri di valutazione:

a. La natura colposa della Condotta Significativa e il grado di colpa o la natura dolosa della Condotta e l'intensità del dolo.

b. La gravità del pericolo o del danno causato dalla Condotta Significativa.

c. Il tipo di interesse violato dalla Condotta Significativa.

d. Le circostanze temporali e spaziali e altre modalità della Condotta Significativa.

e. Precedenti Condotte Significative commesse dallo Spettatore.

f. Il comportamento successivo alla Condotta Significativa.

g. Coinvolgimento di più Spettatori nella Condotta Significativa.

h. Nel caso di coinvolgimento di più Spettatori, il ruolo di ciascuno nella Condotta Significativa.

Se la Condotta Significativa comporta anche una violazione del "Regolamento d'uso dello Stadio", le Misure Disciplinari di questo Codice si aggiungeranno a quelle previste dal "Regolamento d'uso dello Stadio".

Art. 7 (Spettatori minorenni).

La SSD NISSA FC ha la facoltà di applicare le Sanzioni anche nei confronti di Spettatori minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Art. 8) – Condotte Rilevanti

Ai fini dell'applicazione del presente Codice, sono espressamente vietate le seguenti Condotte Rilevanti:

a) Alterazione della propria identità, travisamento: Sanzionato con Allontanamento e/o Avvertimento e/o Sospensione del Gradimento da 1 (una) gara fino a 1 (una) stagione.

b) Sottrazione ai controlli di sicurezza: Sanzionato con Allontanamento e/o Avvertimento e/o Sospensione del Gradimento da 1 (una) gara fino a 3 (tre) gare.

c) Accesso ad aree diverse da quelle consentite dal titolo di accesso allo Stadio: Sanzionato con Allontanamento e/o Avvertimento e/o Sospensione del Gradimento da 1 (una) gara fino a 3 (tre) gare.

d) Stazionamento sui parapetti o divisori: Sanzionato con Allontanamento e/o Avvertimento e/o Sospensione del Gradimento da 1 (una) gara fino a 3 (tre) gare.

- e) Introduzione/uso di apparecchiature professionali non autorizzate per la riproduzione audiovisiva della Gara: Sanzionato con Allontanamento e/o Avvertimento e/o Sospensione del Gradimento da 1 (una) gara fino a 3 (tre) gare.
- f) Ogni discriminazione delle persone basata su genere, etnia, lingua, nazionalità, credo religioso, opinione politica, orientamento sessuale, condizioni personali o sociali: Sanzionato con Allontanamento e/o Avvertimento e/o Sospensione del Gradimento da 3 (tre) gare fino a 6 (sei) gare.
- g) Danneggiamento delle strutture dello Stadio: Sanzionato con Allontanamento e/o Avvertimento e/o Sospensione del Gradimento da 1 (una) stagione sportiva fino a 3 (tre) stagioni sportive.
- h) Lancio di oggetti: Sanzionato con Allontanamento e/o Avvertimento e/o Sospensione del Gradimento da 1 (una) stagione sportiva fino a 3 (tre) stagioni sportive.
- i) Ogni forma di violenza fisica o verbale: Sanzionato con Allontanamento e/o Avvertimento e/o Sospensione del Gradimento da 6 (sei) gare fino a 3 (tre) stagioni sportive e/o Revoca del Gradimento da 3 (tre) stagioni sportive fino a 5 (cinque) stagioni sportive.
- j) Ogni forma di incitamento all'odio e alla violenza: Sanzionato con Allontanamento e/o Avvertimento e/o Sospensione del Gradimento da 3 (tre) gare fino a 6 (sei) gare.
- k) Ogni forma di violenza fisica o verbale nei confronti del personale addetto alla sicurezza allo Stadio, degli ufficiali di Gara, degli operatori dei media, dei calciatori e dello staff delle squadre che partecipano alla Gara: Sanzionato con Allontanamento e/o Avvertimento e/o Sospensione del Gradimento da 1 (una) stagione sportiva fino a 3 (tre) stagioni sportive e/o Revoca del Gradimento da 3 (tre) stagioni sportive fino a 5 (cinque) stagioni sportive.
- l) Introduzione, possesso e consumo di bevande alcoliche con gradazione superiore al limite consentito e/o di sostanze stupefacenti: Sanzionato con Allontanamento e/o Avvertimento e/o Sospensione del Gradimento e/o Revoca del Gradimento da 3 (tre) gare fino a 6 (sei) gare.

Art. 9 (Le segnalazioni).

Nel caso in cui la SSD NISSA FC riceva, da altra società appartenente alle leghe professionistiche di calcio, comprovata e attendibile segnalazione scritta, per mezzo della quale venga comunicato che un soggetto, debitamente identificato, si è reso responsabile di comportamenti violenti, discriminatori o contrari ai principi di correttezza e probità in occasione di manifestazioni calcistiche disputate dalla società segnalante (il "Soggetto Segnalato"), SSD NISSA FC, con Decisione adottata dalla Commissione Esaminatrice, secondo le modalità di cui all'artt. 11 e 12 del presente Codice, ha la facoltà di rifiutare di contrarre con il Soggetto Segnalato qualunque contratto avente ad oggetto qualsiasi titolo di accesso allo Stadio (il "Rifiuto a Contrarre"). In questo caso, la Decisione viene notificata al Soggetto Segnalato, a mezzo e-mail ovvero a mezzo raccomandata a/r, entro il termine di 15 giorni dalla data di richiesta di contrarre avanzata dal Soggetto Segnalato.

Art. 10 (La Commissione Esaminatrice) .

La Commissione Esaminatrice è l'organo collegiale nominato da SSD NISSA FC competente ad applicare nei confronti dello Spettatore responsabile di una Condotta Rilevante le Sanzioni dell'Avvertimento, della Sospensione del Gradimento e della Revoca del Gradimento. La Commissione Esaminatrice è composta da tre membri nominati da SSD NISSA FC, i quali restano in carica per l'intera Stagione Sportiva, all'esito della quale sono automaticamente rinnovati per la Stagione Sportiva successiva, a meno che SSD NISSA FC non provveda a una loro sostituzione, che può intervenire in ogni momento. La Commissione Esaminatrice accerta le responsabilità dello Spettatore e applica le Sanzioni, secondo la procedura di cui all'art. 11 del presente Codice.

Art. 11 (La procedura).

La Commissione è composta da tre membri e può essere convocata su richiesta di almeno uno di essi. La Commissione è incaricata di esaminare le situazioni che potrebbero portare all'applicazione di sanzioni come Avvertimento, Sospensione del Gradimento o Revoca del Gradimento.

Durante l'attività istruttoria, la Commissione ha il diritto di richiedere spiegazioni allo spettatore coinvolto e può acquisire ulteriori informazioni pertinenti per comprendere i fatti, come immagini di videosorveglianza, relazioni del personale di sicurezza, dichiarazioni dei testimoni e altro materiale rilevante. Una volta conclusa l'indagine, la Commissione prende una decisione sulla base della maggioranza dei suoi membri, considerando la gravità della condotta in questione. Se la Commissione decide di applicare una sanzione, questa decisione viene notificata allo spettatore entro 20 giorni dalla data in cui è stata rilevata la condotta inadeguata. La notifica può essere inviata tramite email o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il soggetto coinvolto ha il diritto di presentare un ricorso scritto motivato entro 15 giorni dalla notifica della decisione originale, solo nel caso in cui la sanzione riguarda la Sospensione o la Revoca del Gradimento. Il ricorso non sospende l'esecuzione della sanzione, e la Commissione Esaminatrice decide sulla base dei ricorsi presentati entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso.

Art. 12 (La Decisione).

A pena di nullità, la Decisione adottata in forma scritta dalla Commissione Esaminatrice deve presentare i seguenti requisiti:

- a. le generalità dello Spettatore o del Soggetto Segnalato destinatario della Decisione;
- b. il dispositivo della Decisione, contenente l'indicazione del tipo di Sanzione applicata, nonché la sua durata;
- c. la motivazione della Decisione, contenente l'indicazione degli elementi su cui si è fondata la Decisione;
- d. data, luogo e descrizione sintetica del fatto oggetto della Decisione;

- e. l'indicazione del termine e delle modalità per ricorrere avverso la Decisione, con l'espresso avvertimento che la presentazione del ricorso non sospende l'effetto della Sanzione applicata;
- f. l'informazione che lo Spettatore destinatario della Sanzione non ha diritto ad alcuna forma di rimborso relativa al titolo di accesso allo Stadio in suo possesso e ad eventuali benefit derivanti da programmi di fidelizzazione;
- g. l'espresso avvertimento che allo Spettatore sanzionato è fatto divieto di acquistare un nuovo titolo di accesso allo Stadio e/o utilizzare l'abbonamento, fintanto che perdura la Sanzione;
- h. la data di adozione della Decisione. La Sanzione è efficace dal momento in cui viene notificata allo Spettatore o al Soggetto Segnalato. È ammessa da parte dello Spettatore nei cui confronti è stata applicata una Sanzione, la possibilità di cedere a terzi il titolo di accesso di cui sia titolare, nei limiti in cui tale cessione non sia altrimenti vietata. L'applicazione della Sanzione non pregiudica il diritto di SSD NISSA FC di agire per la tutela dei suoi diritti presso le competenti autorità giudiziarie.

Art. 13 (Il ricorso)

- a. Termini per il Ricorso: Il destinatario della decisione ha diritto di presentare ricorso scritto motivato entro 15 giorni dalla ricezione della notifica della Decisione. Tale diritto è applicabile solo se la Decisione ha applicato la Sanzione della Sospensione del Gradimento o la Revoca del Gradimento.
- b. Modalità di Presentazione: Il ricorso deve essere inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo: 93100 – Caltanissetta , via Filippo Turati n. 37, all'attenzione di SSD NISSA FC S.R.L.
- c. Sospensione dell'Esecuzione della Sanzione: la presentazione del ricorso non sospende automaticamente l'esecuzione della sanzione. La sanzione rimane in vigore durante la procedura di ricorso.
- d. Tempi di Decisione: La Commissione Esaminatrice della SSD NISSA FC è tenuta a prendere una decisione sul ricorso entro 30 giorni dalla ricezione della notifica del ricorso. Questa decisione è chiamata "Decisione d'Appello".
- e. Esito del Ricorso: Con la Decisione d'Appello, la Commissione Esaminatrice ha il potere di confermare, revocare o modificare (anche in peius, cioè rendere la sanzione più severa) la Decisione originale presa dalla Commissione Esaminatrice.

Art. 14 (Privacy).

Per quanto concerne la tutela dei dati personali e della riservatezza degli Spettatori, si rinvia all'informativa privacy allegata al presente Codice, nonché all'informativa resa disponibile sul sito internet <https://www.nissafc.it> ove verranno eventualmente pubblicate nuove versioni della stessa.

Art. 15 (Pubblicazione)

Il presente Codice è pubblicato sul sito internet <https://www.nissafc.it> così come ogni sua successiva ed eventuale modifica